



Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE

Estratto articolo oggetto di modifica

Art. 14 - Trattamento economico e giuridico del personale

1. L'assegnazione del dipendente al progetto di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

2. Nelle giornate in lavoro agile:

- è garantita la copertura dell'intero debito orario dovuto, pari a 7 ore e 12 minuti;
- non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio (adeguamento CCNL)
- nelle fasce di contattabilità il lavoratore può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL e dalle norme di legge. Qualora sia previsto, il recupero andrà pianificato con il Dirigente nelle giornate di presenza.
- ~~- le ore lavorate in modalità agile non concorrono alla definizione del monte ore necessario ai fini del riconoscimento del buono pasto.~~
- è riconosciuto il buono pasto alle condizioni esplicitate nel regolamento orario interno vigente

3. Di norma, non è ammesso alternare lavoro agile e lavoro in presenza nella stessa giornata, fatta salva specifica autorizzazione del dirigente a fronte di particolari esigenze organizzative.

4. Si applicano le medesime modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare previste con riferimento alle prestazioni ordinariamente rese presso i locali dell'Amministrazione.

5 Il lavoratore che presta la propria attività in modalità agile ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali dell'Ente, limitatamente ai luoghi indicati nell'accordo individuale.